

BGE 56 III 181

Bundesgericht (BGE), 1930-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_56_III_181

FR: ATF 56 III 181

IT: DTF 56 III 181

Volltext

180 Schuldbetriebs- und Konkursrecht. N° 45. gläubiger sei vielmehr die Deckung im Verhältnis der .II'orderungen sowohl dem Liegenschaftens- als dem Zugehörerlös zu entnehmen, wobei der Anteil der Hypothekarkasse am Erlös aus der Zugehör der Rekurrentin zufallen müsse. Diese Auffassung beruht indessen auf einem Rechtsirrtum. Sie setzt nämlich voraus, dass jeder der drei Hypothekargläubiger mit zwei selbständigen Pfandrechten kolloziert worden sei, einem Pfandrecht an der Liegenschaft und einem solchen an der Kühlanlage. Dem ist jedoch nicht so : Bei der Unterstellung jener Kühlanlage unter die Pfandhaft hat man es nur mit der Frage nach dem Umfang der Grundpfandhaft zu tun. Ob sich das Grundpfandrecht auch auf die Kühlanlage erstreckt oder nicht, in beiden Fällen handelt es sich um das nämliche, einzige Grundpfandrecht. Durch den Vergleich der Rekurrentin mit der Hypothekarkasse ist nun lediglich der letzteren gegenüber die Ausdehnung der Pfandhaft auf die Kühlanlage verneint worden, ohne dass dadurch das Pfandrecht an der Liegenschaft selbst irgendwie geschmälert worden wäre (vgl. BGE 48 III S. 1.77 f.). Infolgedessen hat die Hypothekarkasse nach wie vor Anspruch auf den Erlös aus der Liegenschaft bis zur vollen Deckung ihrer Forderung. Damit entfällt jede Möglichkeit, den Anteil der Hypothekarkasse an der Konkursmasse zu Gunsten der Rekurrentin herabzusetzen (Art. 250 Abs. 3 RchKG). _ Um einen Prozessgewinn im Sinn der eben genannten Bestimmung zu erzielen, hätte die Rekurrentin mit einem Rechtsbegehren obsiegen müssen, das auf Aberkennung des Grundpfandrechts der Hypothekarkasse nicht nur bezüglich der Kühlanlage, sondern auch noch hinsichtlich der Liegenschaft gegangen wäre -- mindestens in einem Umfange, dass die zugelassene Forderung durch das verbleibende Pfandrecht nicht mehr voll gedeckt worden wäre. So wie die Klage jetzt gestellt war, konnte sie überhaupt nicht zum Ziel führen. Gegenüber den beiden alldern Grundpfandgläubigern Schuldbetriebs- und Konkursrecht. N° 46. 181 hat die Rekurrentin infolge ihres Unterliegens im Prozess ebenfalls keinen Anspruch auf einen Teil des Erlöses aus der Kühlanlage. Demnach, k f. rkennt die Sck'Uldhetr.- 'UM Konk'U'fskammer Der Rekurs wird abgewiesen. 46. Sentenza gS ottobre 1980 nella causa tllflCio E. 8G P. cU. Je.Llinzona. All' Autorita. di Vigilanza spetta 180 facolta. di decidere, se un credito non eontestato rivestita qua.lita di un debito fallimentare ordinario 0 di un debito della massa (oonsid. 2). - Essa €I pure oompetente per statuire, se a.d un debito della massa. spett i 180 priorit. di fronte alle pretese dell'Uffioio (0 deU'e:a?o, se l'Uffioio deve versa.re allo Stato le oompetenze permplte) per emolumenti secondo 180 tariffa (oonsid. .. 2). Per ma.ssim, il oredito dell'Uffioio (0 dell'erario) dipendente da.lle competenu dev'essere taoitato solo dopo il soddifUaoi- mento integrale de-i debiti della massa. : le speae inveoe debbono essere aoreditate all'Uffioio subito e definitiva.mente (oonsid. 2). _ In ogni oa.so l'Uffioio deve restituire alla massa. inoapa.oe di pa.gare i suoi debiti l'emolumento ~lobale (53 della tariffa) accr~tatosi senza l'autorizzazione dell'autorita oompetente (oonsid. 3). Per qua.nto ooncerne le altre tasse 0 emolumenti, l'Uffioio do~

rifondere, allo scopo di tacitare debiti della massa sopertl, solo quelli pel'oepti per provvedimenti non ultimati e solta. nto a datare da! momento in oui era oonstabile l'insufficienza della massa. 80 soddisfare debiti esistenti 0 prevedibili (oonsid. 2). Die Entsoheidtmng darüber, ob eine 11 ich t b e s tri t te n e Forderung M ass 80 ver bin d 1 ich k e i t ist, steht den Aufsiohtsbehörden zu (Erw. 2). Ebenso sind die Aufsichts- behörden zuständig zu bestimmen, ob eine Massaverbindlioh- k6it den Gebühren vorgeht, welohe das Konkursa.mt (bezw. der Fiskus, wo diesem die Gebühren vom Konkursa.mt abzu- liefern sind) gemäss Gebiihrentarif zu fordern hat (Erw. 2). G e b ü h ren f o r der u n g e 11 des Konkursamtes (bezw. des Fiskus) sind grundsätzlich erst zu decken, naohdem die Gläu- biger von Massa.verbindliohkeiten vollständig befriedigt sind ; die A'u s 1 a gen dagegen ka.nn sioh das Konkursa.mt sofort und endgültig gutsohreiben (Erw. 2). In jedem Fall hat das 182 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46. Konkursamt der Masse, welche nicht in der Lage ist, die Massaverbindlichkeiten zu erfüllen. die' Pauschalgebühr nach Art. 53 GebT zurückzubezahlen, wenn dieselbe ohne Ge- nehmigung seitens der Aufsichtsbehörde erhoben worden ist (Erw. 3). Die übrigen Gebühren sind vom Konkursamt zur Deckung der Massaverbindlichkeiten nur insoweit zurück. zuerstatten, als sie für noch nicht beendigte Verrichtungen und nach demjenigen Zeitpunkte erhoben worden sind, in welchem erkeunbar war, dass die vorhandenen Aktiven nicht hinreichen, um die bereits entstandenen und voraussichtlich noch entstehenden Massaverbindlichkeiten zu decken (Erw. 2). TI appartient a l'autorite de surveillance de decider si une creance non conteBt4.e est une dette de la ma88ß (consid. 2). Elle est aussi comp6tente pour dire si une dette de la masse a le pas sur les indemnites dues a l'office des faillites (ou au fisc si l'office doit verser a l'Etat les emoluments touches) conformement au tarif des frais (consid. 2). . Dans la regle, les 6moluments dus a l'office (ou au fisc) ne doivent ~tre payes qu'une fois acquitt6es toutes les dettes de la masse ; les debours en revanche doivent ~re remboursees a l'office immediatement et d6finitivement (consid. 2). L'office doit en tout cas rendre a la masse incapable de payer ses dettes l'emolument prevu par l'art. 53 du tarif des frais, lorsque cet emolument a 6te pt'IVU sans l'autorisation de l'autoriM competente (consid. 3). Les autres emoluments ne doivent etre restitues a la masse en . vue du paiement de ses dettes qu'autant qu'ils ont 6te pel'9us pour des proc6des encore en cours et posUrieuement au moment Oll ron pouvait constater que l'actif ne sliffit pas pour couvrir les dettes actuelles de la masse ou les dettes 8. prf.voir. A. - TI 2 ottobre 1923 cadeva in fallimento Ia S. A. Pastificio Camorino.:.Bellinzona e sul principio del 1926 i creditori davano mandato all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, quale amministratore della massa, di promuovere diverse cause per responsabilita contro gli amministratori ed i fondatori della fallita. L'azione pro- mossa contro l'ex-consigliere d'amministrazione Eugenio Rüblin in Lenzburg venne respinta in tutte le istanze (Tribunale distrettuale di Lenzburg, Tribunale di Appello del Cantone di Argovia e, da ultimo, il Tribunale federale, con sentenza definitiva del 12 giugno 1929) e 'la massa Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 46. 183 fallimentare precedente condannata ariEarcire aHa parte convenuta le spese (3485 fr.) Essendosi l'amministrazione fallimentare rifiutata di pagare questa somma aHa signora Edvige Hüblin, erede dei defunto Eugenio Hüblin, non esistendo, allegava, neUa massa attivo qualsiasi, la creditrice Ia escuteva con pre- cetto esecutivo N. 87818 del 26 giugno 1929 (Ufficio di Bellinzona). Al preootto, rimasto incontestato, susseguiva il pignoramento del 28 luglio 1929, ehe si risolveva, per mancanza di attivita della massa, in un attestato provvi- sorio di carenza di beni a stregua dell'art. 115 LEF. B. - Con ricorso 20 Iugli(i).o 1930 la creditrice chiedeva all'Autorita di Vigilanza dei Cantone Ticino ehe veniEse fatto obbligo

all'ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, quale amministratore del fallimento della S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona, eventualmente allo Stato del Cantone Ticino, di pagarle la somma richiesta col precetto esecutivo N. 87818. L'amministrazione opponeva in ordine l'eccezione di tardività, allegando che l'atto di carenza del 28 luglio 1929 era stato notificato alla creditrice già molti mesi prima che sollevasse il reclamo (20 luglio 1930). Eccepeva d'incompetenza l'Autorità di Vigilanza trattandosi, eventualmente, d'azione per danni secondo gli art. 5-7 LEF e, nel merito, pretendeva, che l'azione debba ricorrere dovesse essere rivolta, non contro l'Ufficio, ma contro i creditori, che l'avevano incaricato, quale amministratore del fallimento Pastificio Camorino, d'esperire la causa contro Eugenio Hüblin. O. - Con decisione del 3 settembre 1930 l'Autorità cantonale di Vigilanza pronunciava: { (1. È annullato l'attestato provvisorio di carenza di) } beni nell'esecuzione N. 87 818 dell'Ufficio di Esecuzione e di Fallimenti di Bellinzona. « 2. L'Ufficio Esecuzione e Fallimenti di Bellinzona, l) nella sua qualità di amministratore del fallimento della l) S. A. Pastificio di Camorino, e tenuto a versare aHa 184 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46. i) signora Edvige Hüblin in Lenzburg la somma di cui l) all'esecuzione N. 87 818 dell'Ufficio suddetto.) Respinta l'eccezione di tardività del ricorso per nullità radicale dell'atto di carenza di beni, nessun atto di questo genere potendo essere rilasciato per i debiti della massa non coperti (JAEGGER, Comm. 3 all'art. 265), l'Autorità cantonale di Vigilanza si dichiarava competente, non trattandosi dell'azione giudiziaria prevista dagli art. 5 e seg. LEF. Si tratta, afferma l'Autorità di Vigilanza, di reintegrare nella massa dei fondi, che l'amministrazione ha stornato a favore dello Stato, mentre dovevano anzitutto essere impiegati a pagare i debiti della massa, vale a dire le spese e le ripetibili messe a suo carico dalle diverse istanze. Questi crediti, continua l'Autorità cantonale di Vigilanza, possono essere oggetto d'esecuzione contro la massa e debbono essere pagati prima degli emolumenti, questi ultimi dovendo essere accertati e solti solo alla esauritura della procedura fallimentare. Tale soluzione sembra una specie tanto più corretta, in quanto nel Cantone Ticino le competenze previste dalla tariffa e percepite dall'Ufficio sono versate allo Stato, il quale remunera i funzionari degli Uffici di Esecuzione e Fallimenti come impiegati a salario fisso. L'Ufficio di Bellinzona ha fatto allo Stato, per competenze percepite dal "1923 in poi, i versamenti seguenti : 28 dicembre 1923 31 marzo 1924 26 giugno) 20 settembre » 30 » » 17 maggio 1930 Fr.)) » » » » 1808,95 563,80 206,40 1245,40 130,40 182,55 Fr. -----. 4137,50 somma alla quale debbesi aggiungere 800 Ir. accreditati il 19 luglio 1924 all'Amministrazione fallimentare Pastificio Camorino con indennità globale a sensi dell'art. 53 della tariffa 23 aprile 1919, indennità che quell'amministrazione si è aggiudicata d'autorità, senza sottoporla alla sede competente. Si raggiunge pertanto - conchiude l'Autorità cantonale di Vigilanza - la somma di 3937 fr. 50 (recte 4937 fr. 50) che l'Ufficio, e per esso lo Stato, deve mettere a disposizione della ricorrente fino a concorrenza del di lei eredito come all'esecuzione N. 87818. D. - Con ricorso 8 ottobre 1930 l'Ufficio di Bellinzona, quale amministratore del fallimento Pastificio Camorino, conchiude domandando che, annullata la decisione denunciata, il pagamento delle spese e delle ripetibili reclamate dalla signora Hüblin, venga, in proporzione dei loro erediti, messo a carico dei ereditori della fallita, che hanno voluto le azioni di responsabilità in questione. Considerando in diritto : 1. - Rettificato l'errore di calcolo in cui è incorso l'istanza cantonale (v. sopra, sotto lettera C in fine) concernente le somme che l'Ufficio di Bellinzona ha devolute allo Stato 0 gli ha accreditate per tasse incassate dal 1923 al 1930, debbesi anzitutto esaminare, se le autorità di vigilanza si sono competenti a decidere le questioni seguenti: a) se il eredito della signora

Hüblin a dipendenza delle spese e ripetibili processuali aggiudicatele a carico della massa fallita S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona, prevalga sul diritto dello Stato del Cantone Ticino alle competenze in questione ; b) se la signora Hüblin abbia ancora la facoltà di far valere le sue pretese nei confronti dello Stato poiché queste somme gli furono devolute.

2. - In merito alla competenza, la risposta non può essere che affermativa. Si tratta di una questione di riparto, non di collocazione, poiché il procedimento di collocazione di graduatoria non riflette che controversie tra i creditori concernenti il loro grado. Per quanto ha tratto al soddisfacimento dei debiti e delle spese della massa, la legge parte dalla supposizione che l'Ufficio AS 56 m - 1930 186 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46. debba ancora disporre dei mezzi sufficienti per pagarli : essa ha quindi fatto astrazione d'un procedimento di collocazione a loro riguardo. Questa lettura della legge dev'essere confermata dalla giurisprudenza e la soluzione non può essere diversa da quella scelta dal diritto germanico (legge germanica sul fallimento § 60; KOHLER, Commento, p. 384/385) nel senso che, ai debiti della massa spetta, per principio, la priorità sulle spese della massa. Le spese della massa consistono in spese propriamente dette ed in tasse ed emolumenti : e si vedrà, più sotto, che tra questi e quelle occorre fare una distinzione. Per quanto specialmente concerno i debiti della massa, è fuori dubbio che, secondo i principi di una prudente gestione, l'amministrazione non deve mettersi nella situazione di doverne contrarre - specialmente ragione di cause iniziate o da iniziarsi - se non può disporre ancora di fondi sufficienti a coprirli: obbligo di previdenza incombente tanto più, in quanto, secondo la maggior parte delle procedure civili vigenti, essa può procedere quale attrice senza essere tenuta già al limite della lite alla prestazione di una cautio judicatum solvi, garanzia alla quale non può essere astretta neanche in base all'art. 83 CO. Che poi l'Autorità di Vigilanza, cui spetta la facoltà di conoscere, se un credito non contestato rivesta la qualità d'un debito fallimentare ordinario o d'un debito della massa in senso proprio (RU 48 III N. 66), sia anche competente a decidere la questione, ritenute il riparto, se il pagamento dei debiti della massa debba prevalere su quello delle spese o viceversa, è fuori di dubbio. Ed in questa questione la Corte si chiarisce nel senso che, per principio, in caso d'insufficienza dell'attivo, il credito dell'Ufficio (nel Cantone Ticino, dello Stato) dipendente dalle tasse (emolumenti) deve essere pagato solo dopo il soddisfacimento integrale dei debiti della massa, mentre, per contro, le spese della massa (p. es. per sborsi postali, compere in contanti, ecc.), che, regolarmente, debbono essere solute tosto incontrate, devono essere Schuldbetreibungs. und Konkursrecht.)("0 46. 187 subito e definitivamente accreditate all'Ufficio (RU 53 III N. 14).

3. - Ciò posto, si chiede quale sia la conseguenza giuridica del fatto che nel caso concesso l'Ufficio ha distratto dalla massa, per versare allo Stato non solo le spese, ma gli emolumenti percepiti, ponendosi quindi nell'impossibilità di pagare il debito in questione. a) Eanzitutto fuori di dubbio, che l'importo di 800 fr., percepito dall'Ufficio di Bellinzona in base all'art. 53 della tariffa senza la debita autorizzazione (ed è questo un modo di procedere irregolare, già sovente constatato presso certi Uffici del Cantone Ticino in occasione delle ispezioni), dev'essere riversato dall'Ufficio alla massa a soddisfacimento dei debiti di quest'ultima. b) Pili dubbia è la questione di sapere, se lo stesso obbligo incomba all'Ufficio in merito a tasse percepite per provvedimenti ultimati. Sarebbe eccessivo l'ammettere che in ogni fallimento, l'ufficiale debba liquidare le tasse che gli spettano e percepirle solo alla chiusura del procedimento. E' vero, che questa soluzione sarebbe inaccettabile in tutti quei casi in cui la rinumerazione degli impiegati dell'Ufficio consiste, non in un salario fisso, ma negli emolumenti previsti dalla tariffa : e, per principio, la soluzione non può

essere diversa, per gli Uffici di quelle cantoni in cui, come nel Ticino, quegli impiegati sono considerati come funzionari a mercede fissa, lo Stato facendosi attribuire le tasse percepite. Dall' art. 16 del regolamento -13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (secondo cui, oltre le spese, anche le competenze sono da registrare senza indugio nel libro-cassa), sembra risultare, che le tasse per procedimenti ultimati possano essere attribuite definitivamente all'Ufficio. Si potrà tutt'al più ammettere che, ove in questo momento, dei debiti della massa siano già esistenti o possano essere previsti in modo sicuro, questi importi siano da riservarsi per il loro soddisfacimento. Se invece dei debiti della massa, non previsti 188 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N. 46. debili in modo indubbio, vengono a nascere dopo un accredito regolare e legale degli emolumenti a favore dell'Ufficio (o dello Stato), sarebbe eccessivo l'esigere che questi importi debbano essere stornati e riversati nella massa a tacimento di siffatti debiti. In questo senso dispone il diritto germanico, che ai debiti della massa spetta la priorità sulle spese solo dopo che si sia rivelato, che gli attivi della massa non bastano per soddisfarne i debiti. Le tasse potranno dunque essere percepite definitivamente fintanto che un'insufficienza della massa non è constatata. Se, eseguiti questi accreditamenti definitivi, da decisioni dei creditori può nascere la possibilità d'insufficienza degli attivi per assunzione di obblighi (debiti) di qualche importanza, l'Ufficio deve rendere attenti i erettori a quest'eventualità e chiedere loro degli anticipi per un eventuale tacimento di siffatti debiti. 4. - Applicando questi principi al caso in esame, risulta : La decisione dei erettori d'iniziare le cause di responsabilità in discorso fu presa solo nel 1926. Non è ammissibile, che già negli anni 1923 e 1924 (nei quali certe somme furono accreditate allo Stato a titolo di emolumenti (v. sopra sotto lettera C), l'Ufficio ;t. abbia potuto prevedere, che per siffatti accreditamenti la massa sarebbe talmente impoverita, da non poter saldare le spese di queste cause, iniziate solo nel 1927 e definite nel 1929. Non esiste quindi un obbligo dell' Ufficio di rifondere le somme devolute- gli a titolo di tasse nel 1923 e 1924. Per contro, non potevano essere accreditate allo Stato le tasse che gli furono. versate solo il 17 maggio 1930 (v. sopra sotto lett. C), perché, come sembra, il relativo importo rappresentava allora il solo attivo rimanente e l'Ufficio doveva prevedere il caso che dovesse rifondere alla parte Hüblin le spese da questa incontrate nella causa. Infatti la sentenza del Tribunale federale, con la quale queste spese furono addossate alla massa attrice definitivamente, data del 12 giugno 1929, seguita a breve scadenza (26 giugno 1929) dall'esecuzione N. 87818. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Ko 47. 189 A questa soluzione non è di ostacolo la circostanza, che, come fu detto, quest'importo di 800 fr. e 182 fr. 55 sono già stati devoluti allo Stato, la posizione giuridica dei creditori della massa non potendo essere diversa da quella che fosse se gli emolumenti in discorso fossero rimasti nella cassa dell'Ufficio. La giurisprudenza di questa Corte ha del resto costantemente ammesso che, ove l'Ufficio abbia erroneamente versato a persone non legittimate a riceverli degli importi percepiti, lo Stato può esser tenuto dall' Autorità di Vigilanza a rifonderli alle persone cui spettano, ove non si possa più rivenderli dal terzo non legittimato. A fortiori, lo Stato dovrà rifonderli quando egli stesso li ha a torto percepiuti (v. in questa materia, JAEGGER, Comm. 3 all'art. 263 e supplemento II del 1921 ; le sentenze degli autori ivi citati e specialmente RU 43 III N. 7 ; 50 III N. 15). La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia : Il ricorso è accolto nel senso che l'obbligo dell'Ufficio di solvere alla rievocazione il credito litigioso (esecuzione N. 87818) è finito a 982 fr. 55 (800 fr. devoluti allo Stato nel 1924 e 182 fr. il 7 maggio 1930), senza interessi. 47. Entscheid vom 29. Oktober 1930 i. S. Ofenfabrik: Sursee' Eine Akt i eng e s e 11 sc h a f t. über die das K o n kur s- ver f a h ren eröffnet,

mangels (zur Kostendeckung genügender) Aktiven eingestell und hernach mangels Sicherheitsleistung geschlossen worden ist., kann nicht mehr betrieben werden. Ne peut plus être poursuivie la société anonyme déclarée en faillite, dont la liquidation est suspendue pour cause d'insuffisance des biens (pour couvrir les frais), puis clôturée faute de sûretés. Non può essere eseguita la società anonima dichiarata in fallimento, la cui liquidazione fu sospesa per insufficienza di beni (per coprire le spese), poi chiusa per mancanza di garanzie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.